



LEXAMBIENTE
Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente
n. 3/2019

RECENSIONE

a **ROTOLO G.**, “ *‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*”,
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 304

di **Veronica MAINA**

Parole chiave: errore, precetto, interpretazione, reati ambientali, prevenzione, modello responsivo di tutela

Key words: error, precept, interpretation, environmental crimes, prevention, responsive regulation



Nella monografia 'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente, Giuseppe Rotolo mira ad indagare la strategia più appropriata di tutela dell'ambiente, mantenendo in primo piano il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale. L'Autore, supportato da una vasta bibliografia internazionale e interdisciplinare, guida il lettore nel ragionamento attraverso una chiara progressione concettuale che rende la lettura e la comprensione agili anche per lo studioso sprovvisto di conoscenze approfondite nel settore ambientale.

Nel I capitolo l'A. presenta i due possibili modelli di danno ambientale, avvalendosi di esempi concreti. Il primo modello si caratterizza per l'emersione immediata delle conseguenze lesive (come accadde nel 2010 con lo sversamento di petrolio nel Golfo del Messico) e, in considerazione del contesto imprenditoriale in cui sovente si realizza, pone problemi di efficacia dell'intervento ex post. L'ipotesi di danno più frequente, ma anche più subdola, si caratterizza, invece, per un decorso più lento e per l'accumulo seriale di offese singolarmente insufficienti a provocare conseguenze lesive - un chiaro esempio è rappresentato dal caso ILVA di Taranto -; tale modello risulta fortemente problematico sotto molteplici aspetti, soprattutto dal punto di vista del necessario bilanciamento tra la tutela della salute e la tutela del diritto al lavoro.

L'A. passa in rassegna l'evoluzione storica del diritto penale dell'ambiente, senza trascurare riferimenti a ordinamenti stranieri, e pone in evidenza la predominante logica di anticipazione, affidata alla regolamentazione amministrativa, e la funzione di chiusura del sistema riservata al diritto penale; l'ultimo approdo legislativo, la l. 68/2015, ad un attento esame si rivela comunque ineffettivo a causa dell'insufficiente controllo sulle condotte prodromiche alla realizzazione delle offese e al prevalente orientamento alla deterrenza.

Nel II capitolo l'A. ricostruisce il significato e le implicazioni del principio di riconoscibilità, inteso come principio che concerne il rapporto contrattuale tra lo Stato e il cittadino e come presupposto della conoscibilità, avvalendosi di un'ampia bibliografia di matrice filosofica e psicologica. E' degna di nota l'enfasi posta sul ruolo del consenso sociale come presupposto su cui si fonderebbe l'intero ordinamento penale: ciò che determinerebbe la conformazione dei comportamenti dei singoli al precetto non sarebbe la componente formale, ossia la consapevolezza dell'esistenza di un precetto, bensì la condivisione degli scopi a cui tende la norma e la disapprovazione morale del comportamento vietato. L'A. richiama la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale in tema di ignoranza della legge penale, riservando particolare attenzione al fatto che la norma deve essere riconoscibile come norma extrapenale di civiltà, per poi affrontare il principio di offensività, supportato dagli studi di J.S. Mill e di Feinberg, ed il principio di colpevolezza.

Nel III capitolo l'A. indaga i motivi per cui l'art. 5 cp è, di fatto, inapplicato con riferimento alle contravvenzioni ambientali, nonostante siano frequenti e normali i casi di errori sul precetto. Le maggiori criticità riguardo la conoscibilità dei precetti penali ambientali sembrano riconducibili alla



sussidiarietà al diritto amministrativo, pertanto l'A. approfondisce il ruolo attribuito ai doveri istituzionali ed ai doveri dei destinatari del precetto nel giudizio di scusabilità dell'errore, supportato da alcuni casi giurisprudenziali, e rileva uno squilibrio negli standard di diligenza richiesti ai due soggetti. Al destinatario del precetto è richiesta un'elevata diligenza, provata dal fatto positivo di essersi attivato per assolvere al suo dovere di informazione in quanto la complessità o farraginosità della disciplina non è ritenuta sufficiente a scusare l'errore; si rileva anche la sostanziale esclusione dell'art. 5 cp per il soggetto professionale, al quale si applica un principio non scritto per cui "più sa, più deve sapere". Di contro, si rinviene una sostanziale indifferenza della giurisprudenza nei confronti dell'inerzia della Pubblica Amministrazione e dell'affidamento ingenerato nell'agente dal provvedimento amministrativo, con conseguente disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nell'applicazione della norma penale: se al destinatario del precetto non è consentita alcuna defaillance, l'operato degli organi istituzionali non è quasi mai messo in discussione, né sotto il profilo dell'operato della P.A., né sotto quello della discutibile tecnica legislativa.

Altro profilo che genera confusione nella conoscibilità delle norme, oggetto di approfondimento nel IV capitolo, è la fisiologica incertezza del concetto di ambiente, suscettibile di interpretazioni diverse che influenzano fortemente la produzione legislativa e la sua applicazione da parte della giurisprudenza. Il principio di determinatezza risulta messo a dura prova dalla difficoltà di tradurre in norma le numerose sfaccettature della realtà e dall'assoluta imprevedibilità delle conseguenze dannose sull'ecosistema e sulla salute. Dall'esame dell'A. pare, quindi, naturale che residui un ruolo per l'enforcement giudiziario, ma è necessario tenere conto del pregiudizio del "senno di poi" nella valutazione a posteriori della colpevolezza dell'agente e dell'idoneità delle regole cautelari (cd. hindsight bias, studiati da Baruch Fischhoff), favorito dall'incertezza della materia e dagli interference effects. L'analisi affronta, quindi, le criticità relative ai concetti di colpa e di dolo eventuale nei reati ambientali ed il ruolo del principio di precauzione per il privato. Non manca un esame critico delle nuove fattispecie di reato ex artt. 452 bis e 452 quater, che porta ad affermare un ruolo ancora attuale per l'art. 434, soprattutto nei casi di cumulative pollution. L'applicazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 ai reati ambientali dimostra una presa di coscienza, da parte del legislatore, del fatto che i principali destinatari delle legislazioni a tutela dell'ambiente sono, e devono essere, le corporations e sposta il focus dell'attenzione sulla prevenzione e sul green management.

In sede di riflessione sul concetto di rischio, l'A. richiama il c.d. paradosso dell'età moderna, un'era in cui si appresta una sanzione penale a presidio di determinati valori, ma manca, a monte, la consapevolezza in capo all'agente che il proprio comportamento possa integrare la violazione di una norma ed un'offesa sostanziale. Inoltre, considerando il fattore tempo, la scienza troverà soluzioni a problemi "di ieri" e il diritto si troverà sempre ad affrontare dilemmi nuovi.

Presa coscienza del fatto che gli schemi punitivi possono solo essere rivolti al passato e soffrono dei limiti già approfonditi, nell'ultimo capitolo l'A. avanza una proposta di tutela orientata, in primis, alla prevenzione delle offese dell'ambiente. In considerazione degli studi sull'effettività del precetto



LEXAMBIENTE

Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente

n. 3/2019

penale e del fatto che le offese all'ambiente sono, spesso, irreversibili, egli richiede al lettore un cambio di prospettiva e propone l'adozione di modelli di responsabilità attivi secondo il prototipo della responsive regulation (studiata ampiamente da John Braithwaite): modelli preventivi gradualisti, che in prima battuta prevedono iniziative interlocutorie e riparative, giungendo a misure sanzionatorie progressivamente più coercitive solo come extrema ratio. L'A. descrive il modello del pyramidal enforcement come modello ideale e basato sulla partecipazione della comunità di riferimento alle fasi di decision making, al fine di creare consenso e condivisione intorno al precetto e contribuire alla sua riconoscibilità.